

stati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

27. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998; ».

28. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno

1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

29. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di

regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 31 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 31 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

34. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « all'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 31 ».

35. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni ».

36. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

37. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica ».

38. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.

39. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione ».

40. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione ». Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: « autorizzazione » fino a: « del mercato » sono sostituite dalle seguenti: « L'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti ».

41. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della commissione ».

42. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola « decreto » sono aggiunte le seguenti: « e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati ».

43. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali.

44. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 43 sono le seguenti:

a) la promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione

degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap*, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

45. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 43. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

46. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 43, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

47. Ai fini dell'attuazione del comma 46, il Governo è delegato ad emanare,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;

g) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

h) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

i) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

l) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

48. Le somme stanziare per le finalità di cui ai commi da 43 a 47 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

49. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 50 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tes-

sera sanitaria, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

50. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le in-

formazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

51. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. Le condizioni economiche richieste

possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

52. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 50, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

53. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

54. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da

emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.

55. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

56. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 3 (ex 48. 206).

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 1.

52. 1.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 1998 le pensioni di anzianità riguardanti tutte le categorie di lavoratori sono liquidate con l'applicazione del metodo contributivo a condizione che l'età risulti pari o superiore a cinquantadue anni.

2. A decorrere dall'anno 1998 le pensioni di vecchiaia sono corrisposte a decorrere dall'età di sessantacinque anni per gli uomini e sessanta anni per le donne. L'ammontare della pensione di vecchiaia non può essere inferiore ad un valore di minimo vitale ovvero al corrispondente valore di pensione calcolato con il metodo contributivo, se superiore. Il minimo vitale è stabilito con decreto del Ministro della previdenza sociale sulla base delle rilevazioni Istat sul costo della vita e può essere differenziato tra le diverse regioni del territorio nazionale. In sede di prima applicazione esso non potrà risultare inferiore a lire un milione.

3. Per le pensioni in essere si procede al ricalcolo delle pensioni in base al metodo contributivo. Qualora il calcolo evidenzi un valore di pensione corrisposta superiore a quello calcolato con il metodo contributivo, fermo restando i limiti di cui al comma 2, non si opera l'adeguamento Istat sino al riallineamento dei valori indicati. Non si procede altresì all'adeguamento delle pen-

sioni al costo della vita sino a riallineamento qualora esse superino il valore della retribuzione del lavoratore attivo con medesima qualifica o livello di uscita finale del pensionato.

4. Il Ministro della previdenza sociale è delegato ad emanare i decreti attuativi del presente articolo entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

52. 2 (ex 48. 113).

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

52. 4.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: continua a trovare con la seguente: trova.

52. 5.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del medesimo decreto con le seguenti: dello stesso decreto.

52. 6.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il secondo periodo del comma 6 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 24 aprile 1997 è sostituito come segue: Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla Tab. A) si applicano le anzianità contributive per quanti sono gli anni di contribuzioni fino ad un massimo di 40 anni.

52. 7.

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, dei 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili.

52. 8.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per

cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, dei. 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili.

52. 9.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire loro mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lorde mensili.

52. 10.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, dei 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili.

52. 11.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire

lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili.

52. 12.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili.

52. 13.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili.

52. 14.

Malavenda

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000

lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili.

52. 15.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili.

52. 16.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili.

5. 17.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili.

52. 18.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per

cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili.

52. 19.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili;

la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili.

52. 20.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire

lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lire lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 13.000.001 lire lorde mensili a 14.000.000 lire lorde mensili, del 90 per cento per le pensioni da 14.000.001 a 16.000.000 di lire lorde mensili, del 95 per cento da 16.000.001 milioni di lire lorde mensili.

52. 21.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lire mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili.

52. 22.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lire mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lire lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le

pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili.

52. 23.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 82 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 24.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadra-

mento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 79 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 25.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.00 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili.

52. 26.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento

per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili.

52. 27.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili.

52. 28.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili.

52. 29.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili.

52. 30.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il